



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 670 del 2019, proposto da Gruppo di Intervento Giuridico, WWF Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Camba e Roberto Murrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Caccia A.N.L.C. – Associazione Nazionale Libera Caccia – Sezione Sardegna (Associazione Nazionale Libera Caccia/U.C.S. – Unione Cacciatori di Sardegna), con sede legale in Cagliari, nella via Monte Sabotino n. 31/A, Associazione Armieri Sardegna, con sede legale in Cagliari nella via Giovanni Maria Angioy n. 39, C.P.T.S. - Caccia Pesca e Tradizioni Sardegna, con sede legale in Marrubiu

nella via Giuseppe Dessì n. 23, Federazione Regionale Coldiretti Sardegna, con sede legale in Cagliari, nella via Sassari n. 3, Federcaccia Sardegna, con sede legale in Sassari, presso viale Umberto I n. 83/A, tutte in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Giulio Steri e Mauro Schirra ed elettivamente domiciliate nello studio legale di quest'ultimo in Cagliari, nella via Campidano n. 36 [recapiti: pec studiolegaleschirra@pec.it e avvgiuliosteri@pec.it];

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia e adozione di misure cautelari monocratiche,* del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna 17873/7 del 27 agosto 2019 recante il calendario venatorio sardo 2019-20.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. del c.p.a.

Sentiti, in data 2 ottobre 2019, l'avv.to Carlo Augusto Melis Costa per la parte ricorrente, l'avv.to Roberto Murrone e la dr.ssa Andreina Farris per la Regione Sardegna e gli avv.ti Giulio Steri e Mauro Schirra per i controinteressati costituiti in giudizio;

Considerato che, come è stato precisato dai ricorrenti, la richiesta di misure cautelari monocratiche riguarda solo la parte del decreto impugnato che consente la caccia al coniglio selvatico;

Considerato che il decreto in questione consente la caccia al coniglio selvatico per il periodo 22 settembre – 29 dicembre 2019, con un carniere giornaliero massimo di 3 capi e un carniere massimo totale di 25 capi a stagione;

Considerato che, secondo la parte ricorrente, visto il numero complessivo dei cacciatori (35.987), il decreto impugnato comporterebbe un “*carniere potenziale complessivo di ben 899.675 capi abbattibili*”;

Considerato che il dato indicato dalla parte ricorrente risulta erroneo perché i capi abbattibili in una giornata per ogni cacciatore non sono 5, come indicato in ricorso, ma 3, come si rileva dal decreto impugnato, con la conseguente riduzione del numero di capi abbattibili;

Visto il parere dell'ISPRA, in data 8 agosto 2019, secondo cui la pianificazione della caccia alla Lepre sarda deve essere basata su criteri di sostenibilità biologica, con il monitoraggio della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo e *“la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmatico;*

Considerato che in tale parere l'ISPRA ha sostenuto che *“tali indicazioni andrebbero estese anche alle popolazioni naturalizzate nel passato di Coniglio selvatico, specie para-autoctona;*

Considerato che il parere dell'ISPRA ha, per giurisprudenza costante, un rilievo centrale nella predisposizione del calendario venatorio e può essere disatteso sulla scorta, però, di una congrua motivazione che giustifichi, anche sul piano della logicità e della ragionevolezza, la diversa soluzione privilegiata (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3852 del 22 giugno 2018);

Considerato che, anche a volere ritenere meramente programmatiche le indicazioni date dall'ISPRA per la caccia al coniglio selvatico, tuttavia tali indicazioni evidenziano comunque la necessità di una attenta ed immediata valutazione degli effetti del prelievo sulla sostenibilità biologica;

Considerato che, pur avendo la Regione posto (con il decreto impugnato) un limite numerico, sia giornaliero che complessivo, al numero dei capi abbattibili, tuttavia non risulta che tale numero sia stato commisurato alla dinamica della popolazione e all'adozione di meccanismi di controllo sugli effetti del prelievo;

Considerato che gli indicati limiti numerici appaiono peraltro molto elevati, in rapporto al numero dei potenziali cacciatori ed anche tenuto conto del numero di

capi che risultano prelevati nelle ultime stagioni venatorie.

Considerato che, in relazione al numero dei capi potenzialmente abbattibili per giornata, potrebbe prodursi il danno grave ed irreparabile lamentato dai ricorrenti fino alla trattazione della questione in camera di consiglio.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, dispone la sospensione del decreto impugnato, riguardante il calendario venatorio 2019/2020, nella sola parte riguardante la caccia al coniglio selvatico.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 ottobre 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari il giorno 2 ottobre 2019.

**Il Presidente**  
**Dante D'Alessio**

**IL SEGRETARIO**